AUDIZIONE AIECI APNEC APNOCS FICSS PRO
del 21.04.2021 presso la 9a Commissione Permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica in relazione al DDL 1902 Disciplina delle professioni del settore cinofilo

PREMESSA

Le Associazioni Professionali
AIECI (Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani),
APNEC (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili),
APNOCS (Associazione Professionale Nazionale Operatori Cinofili Sociali),
FICSS Pro EPICA
si presentano in maniera congiunta a questa Audizione sottolineando che le quattro Associazioni professionali agiscono, come nella circostanza odierna, in piena sinergia e coordinamento per tutte le tematiche che riguardano la qualificazione e valorizzazione dei professionisti e il sistema di garanzia a favore dell'utenza e del benessere del cane.

AIECI, APNEC, APNOCS e FICSS PRO EPICA sono associazioni professionali regolamentate ai sensi della Legge 4/2013, che rappresentano i professionisti cinofili a livello nazionale e internazionale e partecipano al Gruppo di Lavoro "*GL22 Professioni Cinofile*" all'interno della Commissione Tecnica UNI "*CT/UNI 006 Attività professionali non regolamentate*".
Il Gruppo di Lavoro GL22, è composto dai rappresentanti di tutte le parti interessate del settore anche a livello istituzionale tra cui l'Università di Pisa e la RegioneToscana e i rappresentanti del **Ministero della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

A giugno 2020 è stata pubblicata la **norma tecnica UNI 11790:2020** ***Educatore cinofilo (EC) e Esperto cinofilo nell'area comportamentale (EsCAC) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza,*** prima norma tecnica del settore cinofilo che si inserisce nel contesto del sistema di qualificazione introdotto dalla Legge4/2013. Prossimamente saranno pubblicate altre tre norme tecniche che riguardano le figure dell'Istruttore Cinosportivo, dell'Istruttore cinofilo esperto per gli interventi assistiti e del Formatore cinofilo; sono state avviati anche progetti di prassi di riferimento UNI (PdR) sempre riguardanti il settore cinofilo. Il GL22 partecipa a livello europeo alla definizione di standard per l'importante settore dei cani d'assistenza - *CEN/TC 452 Assistance Dogs* -.
Il quadro tecnico normativo che si è attuato e che si sta completando definisce le specifiche competenze delle figure professionali ritenute importanti per i diversi ambiti e aree in cui il settore si declina con il dovuto livello di dettaglio tecnico e il necessario raccordo con il contesto legislativo applicabile nell'ambito delle attività professionali non regolamentate.

Le organizzazioni summenzionate sono impegnate a rispondere alle esigenze non solo dei professionisti, ma più in generale intendono contribuire alla necessità di provvedere in maniera organica alla definizione dei ruoli e delle funzioni dei professionisti cinofili che operano in contesti

rilevanti ai fini sociali e socio-sanitari.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL DDL1902

Le Associazioni professionali sono concordi nell'affermare la necessità di disciplinare le professioni cinofile, così come nelle intenzioni nel DDL1902, auspicabilmente tenendo in considerazione la realtà già fortemente qualificata del settore e agendo sinergicamente con gli strumenti della normazione tecnica volontaria attualmente a disposizione; in particolare sarà necessario riferirsi al quadro normativo della **Legge 4/2013** che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi in cui si inseriscono le professioni cinofile. Specificamente ricordiamo che la Legge 4/2013 disciplina tre grandi ambiti delle attività professionali non regolamentate: l'associazionismo (associazioni professionali), i percorsi di qualificazione della professione (norma UNI e certificazione) e la tutela degli utenti

Segnaliamo la necessità che il DDL 1902 prenda in considerazione e possa recepire quanto indicato di seguito per punti, già per molti aspetti richiamati nel documento relativo all'audizione, presso questa commissione, di UNI il 23 marzo u.s.

- La norma tecnica UNI 11790:2020 "*Attività professionali non regolamentate* – ***Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale*** – *Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*", è l'unico riferimento normativo sull'argomento citato nell'elenco delle norme di riferimento ex L. 4/2013 a cui si riferisce il MISE all'interno del proprio sito. Si riferisce coerentemente al contesto legislativo di riferimento (L. n. 4/2013, D.lgs. n. 13/2013 ed EQF del 2017), rispettando i principi della normazione quali trasparenza, apertura, consenso e terzietà.
- Il CEN CWA 16979:2016 cui si riferisce il DDL, è un CEN Workshop Agreement, quindi un elaborato derivante da un accordo fra le parti. Non si tratta quindi di una norma, ma rappresenta una ristretta forma di consenso che non prevede i passaggi procedurali a cui sono soggetti i testi normativi veri e propri a livello nazionale ed internazionale, passaggi necessari a garantirne l'allargata forma di consenso, la terzietà e la trasparenza.
- la norma UNI 11790:2020, possiede quindi uno status normativo primario rispetto al CEN CWA 16979:2016 e descrive nel dettaglio i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei due profili professionali considerati (Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale).
- In particolare si sottolinea che nella norma UNI 11790:2020 l'Educatore è la figura di primo livello mentre l'Esperto cinofilo nell'Area comportamentale è la figura di secondo livello; per entrambi i profili professionali sono determinati puntualmente conoscenze, abilità e competenze in maniera specifica e dettagliata e conseguentemente i requisiti di formazione formale, non formale e informale per ciascuna figura: con un livello di dettaglio e specificità non contemplato nel CEN CWA 16979.
- Le figure professionali descritte nella norma UNI 11790:2020 si ascrivono a ambiti professionali distinti e ben delineati, in collaborazione tra loro e in particolare la figura di EsCAC individua con chiarezza le modalità di cooperazione con il Medico Veterinario Esperto in comportamento riferendo le patologie comportamentali alla competenza sanitaria e consolidando così i presupposti di un sistema di collaborazione con i Medici Veterinari auspicato anche dalla FNOVI.
- Nella norma UNI 11790:2020 è definito il concetto di "**benessere animale**" come elemento

fondamentale che orienta le attività professionali dell'ambito cinofilo nel più ampio contesto della sanità animale e di tutta la normativa sanitaria legata al possesso responsabile del cane; ricordiamo la presenza dei rappresentanti del Ministero della Salute ai lavori di elaborazione della norma tecnica che è stata di fondamentale importanza, dimostrando l'attenzione che il Ministero rivolge a questo settore per tutti gli aspetti socio-sanitari che in premessa sono anche considerati nel DDL1902.

In considerazione di quanto sopra esposto, le Associazioni professionali suggeriscono che Il DDL 1902

con riferimento al quadro normativo della Legge 4/2013:

1. Preveda il ruolo delle Associazioni professionali - L.4/2013 art.2 -come strategico e fondamentale per il sistema di regolamentazione delle attività professionali non regolamentate a garanzia dell'utenza.
2. Faccia riferimento alla *"normativa tecnica UNI"* e in particolare alla norma UNI 11790:2020 -L.4/2013 art 6-.e non già al CWA 16979.
3. Faccia riferimento per gli aspetti relativi alla terminologia, ai percorsi di apprendimento formale, non formale (percorsi di formazione) e informale riguardanti le figure professionali del settore cinofilo alle norme tecniche pubblicate e in corso di elaborazione

con riferimento all'istituzione di un Organismo di Controllo citato all'art 5 del DDL 1902 si

4. consideri che il settore cinofilo fa riferimento al Ministero della Salute-DGSAF Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari e che pertanto l'Organismo di controllo deve essere affidato a tale ambito istituzionale a garanzia di terzietà e imparzialità.

AIECI, APNEC, APNOCS e FICSS PRO rimangono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento

AIECI aieci@lamiapec.it **APNEC postacertificata@pec.apnec.it**
APNOCS aldols@pec.it **FICSSPRO ficssprofessional@pec.it**